



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 11/23 del 30/03/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 68 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI - ANNO 2022- A NORMA DELL'ART. 8 COMMA 1 DEL MEDESIMO CCNL.

Servizio proponente: 20 DIRETTORE GENERALE

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Enrico Carpitelli

Presenti: Mauro Bellandi, Ilaria Bonaventura, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, Gaetano Malia, Irene Micali, Sara Sayad Nik

Assenti: Francesco Romizi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Richiamato l'art. 8 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 per il comparto delle Funzioni Locali, nella parte in cui dispone che "*i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo <...> possono essere negoziati con cadenza annuale*";
- Visto l'art. 7 comma 4 lettera a) del citato CCNL 21 maggio 2018, secondo cui sono oggetto di contrattazione integrativa "*i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo*";
- Visto l'art. 68 comma 2 del citato CCNL 21 maggio 2018, a tenore del quale: "*Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:*
 - a) *premi correlati alla performance organizzativa;*
 - b) *premi correlati alla performance individuale;*
 - c) *indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
 - d) *indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;*
 - e) *compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;*
 - f) *indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;*
 - g) *compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;*
 - h) *compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;*
 - i) *compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
 - j) *progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.*

- Vista la nota di interpretazione ad oggetto *“Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”*, emanata da ARAN in *“risposta a nota prot. 3706 del 28.05.2021 (prot. Entrata Aran n. 3831/2021 del 28/05/2021)”*, secondo cui *“ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, per il contratto integrativo è prevista una durata triennale, sia per la parte normativa che per quella economica. La medesima norma prevede, inoltre, che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse finalità possano essere negoziati anche con cadenza annuale. Questa ultima previsione potrà essere applicata solo nei casi in cui le parti negoziali ritengano di procedere ad una rivisitazione dei criteri di ripartizione delle risorse precedentemente adottati, sempre in sede di trattazione integrativa. In proposito, si evidenzia che l’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL del 21.5.2018, come noto, demanda al contratto integrativo la definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili, quantificate nel rispetto delle previsioni <...> alle varie finalità indicate nel successivo art. 68, secondo le regole e le modalità ivi stabilite”*;
- Preso e dato atto che l’Azienda dispone del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) 2019/2021, la cui autorizzazione alla stipula definitiva è intervenuta con Deliberazione del CdA n. 60/20 del 29 dicembre 2020;
- Vista la propria deliberazione n. 44/22 del 13/07/2022 ad oggetto: *“Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la trattazione decentrata anno 2022 – personale di categoria delle “Funzioni Locali”*;
- Preso e dato atto che le Parti contraenti, a seguito delle direttive emanate dall’organo di vertice, si sono avvalse della facoltà di definire l’accordo annuo 2022 di ripartizione delle risorse, onde dare esecuzione agli indirizzi di trattazione formulati;
- Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, hanno raggiunto un accordo in riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo per l’anno 2022, nel corso della seduta del 24 gennaio 2023;
- Visto il documento sottoscritto dalle Parti contraenti il 24 gennaio 2023 *“Ripartizione Risorse Fondo ex art. 67 del CCNL 2016-2018 per l’anno 2022”*, che è allegato in complessive 5 (cinque) pagine alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Viste altresì:
 - la relazione tecnico-finanziaria corredata dall’allegato A e dall’allegato B in complessive 25 (venticinque) pagine
 - la relazione illustrativa, che consta di 8 (otto) pagine

annesse all’ipotesi di accordo di che trattasi, in complessive 33 (trentatre) pagine, per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Dato atto che il Direttore ha provveduto a trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti l’ipotesi di accordo sottoscritto, corredata dalle relazioni di cui sopra, con nota prot. 1428/23 del 1 febbraio 2023, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs 165/01, secondo cui *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della trattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti <...>. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo” (nullità delle relative clausole, che dunque non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile)*;
- Visto l’art. 8, comma 6 del citato CCNL 21 maggio 2018 per il comparto delle Funzioni Locali, secondo cui *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della trattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001. <...> In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di*

governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- Vista la propria deliberazione n. 68/22 del 19 dicembre 2022 recante la *"Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica a norma dell'art. 8 comma 2 del ccnl 16 novembre 2022 per il comparto delle funzioni locali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ccnl";*
- Visto l'art. 26, comma 2 del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui *"Il Consiglio di Amministrazione approva le ipotesi di contratto decentrato sottoscritte dalla Delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali, previa attestazione di compatibilità economica e finanziaria da parte del Collegio dei Revisori";*
- Dato atto che sono decorsi 15 giorni dalla trasmissione al collegio dei Revisori dei Conti dell'Accordo annuo 2022 di ripartizione delle risorse – corredato dalla documentazione di rito, come sopra è cenno – senza che siano stati formulati rilievi da parte dell'organo di revisione;
- Considerato che, a norma dell'art. 6, comma 4 del vigente Regolamento Organizzativo: *"Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 10 ter della Legge Regionale n. 32 del 2002 esamina tutti gli atti amministrativi oggetto di approvazione: deliberazioni, provvedimenti e determinazioni dirigenziali, ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa e vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie <...> In particolare: <...> f) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori <...>";*
- Dato atto che, in funzione del combinato disposto di cui ai commi 5 e 4 lettera f) del vigente Regolamento Organizzativo, il sistema di controllo da parte dell'organo di revisione – in relazione al silenzio-assenso che si forma sulle ipotesi contrattuali sottoposte al vaglio del collegio dei Revisori decorso il termine di quindici giorni previsto per legge – garantisce l'organo deliberazione circa il rispetto, da parte dell'accordo annuo, di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio, atteso che, a norma del richiamato comma 5 dell'art. 6 del vigente Regolamento Organizzativo, *"gli atti emanati dall'azienda, come individuati al comma 4, sono trasmessi al Collegio dei revisori entro tre giorni lavorativi dalla loro approvazione. **Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni lavorativi dalla ricezione** e le eventuali osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni lavorativi, all'Organo o al Dirigente che ha approvato l'atto.";*
- Dato atto che il delineato percorso di controllo "rafforzato" da parte dell'organo di revisione consente al Consiglio di Amministrazione di deliberare circa l'autorizzazione alla sottoscrizione della *"Ripartizione Risorse Fondo ex art. 67 del CCNL 2016-2018 per l'anno 2022"*, nella consapevolezza che non solo si è formato il silenzio-assenso sull'ipotesi di ripartizione annua di cui trattasi, ma che – in ogni caso – il presente deliberato verrà sottoposto al controllo di legittimità contabile e amministrativa *ex post*, di talché – decorso il termine di sette giorni di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento Organizzativo, senza osservazioni, il presente atto verrà ulteriormente ratificato dal collegio dei Revisori;
- Visto l'art. 40-bis, comma 5 del D.Lgs 165/2001, a tenore del quale *" Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL";*

- Richiamato altresì l'art. 8, comma 8 del più volte citato CCNL 21 maggio 2018 secondo cui *"le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo <...>", corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica"*;
- Visto l'art. 21, comma 2 del D.Lgs 14 marzo 2013, a tenore del quale *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini"*;
- Dato atto che l'ipotesi di accordo in esame:
 - risponde agli indirizzi di contrattazione formulati alla delegazione trattante di parte pubblica dal Consiglio di Amministrazione, contenuti nella deliberazione n. 44/22 del 13/07/2022, ad oggetto *"Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata anno 2022 - personale di categoria delle "funzioni locali"*;
 - è compatibile con le risorse di bilancio;
 - la ripartizione delle risorse è stata effettuata tra gli istituti contrattuali in relazione alla loro natura (risorse stabili e risorse variabili), conformemente alle disposizioni vigenti in materia;

DELIBERA

1. Di approvare il documento sottoscritto dalle Parti contraenti il 24 gennaio 2022 ad oggetto: *"Ripartizione Risorse Fondo ex art. 67 del CCNL 2016-2018 per l'anno 2022"*, a valere quale intesa sull'accordo annuo di ripartizione delle risorse per l'anno 2022, a norma dell'art. 8 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 per il comparto delle Funzioni Locali.
2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo indicato al punto 1., decorso - senza osservazioni - il termine di sette giorni di cui all'art. 6 comma 5 del vigente Regolamento Organizzativo;
3. Di allegare alla presente deliberazione la seguente documentazione:
 - La *"Ripartizione Risorse Fondo ex art. 67 del CCNL 2016-2018 per l'anno 2022"* allegata in complessive 5 (cinque) pagine alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - la relazione illustrativa, che consta di 8 pagine, e la relazione tecnico-finanziaria corredata dagli allegati A e B, che consta di 25 pagine, in complessive 33 pagine (trentatre);
4. Di rilevare che, a norma dell'art. 40, comma 4, del D.Lgs 165/01 *"Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti"*.
5. Di dare mandato al Direttore a provvedere in termini in ordine agli adempimenti recati all'art. 40-bis comma 5 del D.Lgs 165/2001 e all'art. 21 comma 2 del D.Lgs 14 marzo 2013.

6. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e dei suoi allegati mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 7 (Del Medico, Bellandi, Bonaventura, Gemmiti, Giordano, Malia, Micali)
- Astenuti: n. 1 (Sayad Nik)
- Contrari: n. (-----)

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*